



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 59/17 DEL 27.11.2020

Oggetto: Ampliamento per sopraelevazione (6° e 7° argine) della discarica in esercizio per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in località Serra Scrieddus nel comune di Carbonia (Sud Sardegna). Proponente: Riverso S.r.l. Procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Riverso S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, presso il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A., già Servizio valutazioni ambientali), in data 7.9.2018, l'istanza di V.I.A. relativa all'intervento di "Ampliamento per sopraelevazione (6° e 7° argine) della discarica in esercizio per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in località Serra Scrieddus nel comune di Carbonia (Sud Sardegna)", ascrivibile al punto 12 [Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3] dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a euro 3.730.486, prevede l'ampliamento per sopraelevazione, corrispondente a un volume netto di 286.000 m3, della discarica di rifiuti speciali di proprietà del proponente.

L'impianto è in esercizio dal 2002, a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente (Determinazioni n. 2/IV del 3.0.2002 e n. 2812/IV del 24.12.2002) per la coltivazione di un primo modulo di volumetria pari a 300.000 m3 e, successivamente, per l'esercizio del secondo e del terzo modulo, per una volumetria totale di 850.000 m3.

Nel 2011, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 28/71 del 24.6.2011, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'ampliamento della discarica, da realizzarsi per innalzamento, con la costruzione di 5 argini per una volumetria totale di 698.000 m3. La volumetria complessiva della discarica è quindi pari a 1.548.000 m3. In seguito l'impianto ha acquisito l'autorizzazione integrata ambientale, A.I.A. n. 97 del 3.4.2013, rilasciata dalla Provincia di Carbonia-Iglesias.



Nel 2016, non essendo ancora stato avviato l'ampliamento già autorizzato, la proponente ha richiesto la proroga dell'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 28/71 del 2011, concessa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 48/34 del 6.9.2016.

L'Assessore prosegue riferendo che l'impianto ricade nel comune di Carbonia, in località Serra Scirieddus, in prossimità del confine con i comuni di Gonnese e Iglesias e che l'ampliamento prevede la costruzione ed esercizio del 6° e 7° argine di sopraelevazione, per una volumetria aggiuntiva, netta, di 286.000 m3. In analogia al precedente ampliamento, l'imposta dei nuovi argini è prevista sui rifiuti compattati, ma con dimensioni maggiori rispetto ai precedenti manufatti (altezza pari a 4 metri rispetto ai 3 metri degli argini esistenti), così da garantire una maggiore capacità d'accumulo.

Il capping di chiusura, originariamente previsto sui rifiuti all'esaurimento della volumetria del 5° argine e della riprofilatura sommitale, sarà realizzato al completamento della volumetria del 7° argine. Nella documentazione allegata all'istanza il proponente ha dichiarato che la volumetria residua autorizzata, a luglio 2018, è pari a circa 500.000 m3 e ha stimato, con l'ampliamento in progetto (286.000 m3), una vita utile dell'impianto di circa 6 anni (sino al 2024), ipotizzando un flusso di circa 130.000 m3/anno, dei quali 60.000 m3 di rifiuti da bonifiche e 70÷90.000 m3 di rifiuti da utenze diffuse.

Le motivazioni indicate dal proponente per la richiesta di ampliamento sono le seguenti:

- necessità di recuperare le volumetrie originariamente autorizzate sulla base dei fabbisogni evidenziati nel progetto del 2012 che sono state in parte destinate allo smaltimento di rifiuti provenienti dall'impianto produttivo della Portovesme S.r.l.;
- esigenza per il territorio di disporre di volumetrie adeguate a fronteggiare situazioni di smaltimento emergenziali;
- garantire al territorio la possibilità di smaltimento (anche previo trattamento e/o parziale recupero) dei rifiuti prodotti dall'attività di bonifica ambientale nel rispetto del criterio di prossimità;
- esigenza di pianificare la commercializzazione delle volumetrie nel medio periodo, sulla base di una netta ripresa del mercato dello smaltimento dei rifiuti.

In merito all'iter istruttorio, l'Assessore riferisce che il 29.3.2019 il Servizio V.I.A. ha convocato la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai funzionari dello stesso Servizio, i



rappresentanti della proponente, la Provincia del Sud Sardegna, il Dipartimento del Sulcis dell'A.R.P. A.S., la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (Soprintendenza A.B.A.P.), il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale e il Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio (di seguito Servizio T.A.T.).

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei seguenti pareri:

- note prot. n. 66679 del 23.10.2018 (prot. D.G.A. n. 22345 di pari data) e n. 13595 del 27.2.2019 (prot. D.G.A. n. 4689 di pari data), con cui il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Iglesias ha comunicato l'assenza di vincoli per le materie di competenza;
- nota prot. n. 1676 del 21.2.2019 (prot. D.G.A. n. 4208 del 22.2.2019) con cui la Direzione generale dell'A.R.D.I.S. ha comunicato che l'intervento non ricade tra quelli per i quali è tenuto ad esprimersi per l'approvazione di studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica.

Durante la conferenza la proponente ha, tra l'altro, dichiarato di voler abbancare rifiuti speciali pericolosi (conferibili in discariche per rifiuti speciali non pericolosi n.d.r.) di provenienza extra regionale, non previsti nella proposta progettuale agli atti del procedimento di V.I.A. in corso. A tale proposito la proponente ha affermato di avere prodotto documentazione, consegnata preliminarmente e in via informale al Servizio T.A.T. ma non al Servizio V.I.A. il quale ha rappresentato la necessità che tale documentazione venisse acquisita agli atti del procedimento, formalizzando la richiesta dopo la conferenza istruttoria, con nota prot. D.G.A. n. 7493 del 3.4.2019.

Nel corso della conferenza gli Enti presenti hanno reso i seguenti pareri:

- la Soprintendenza A.B.A.P. non ha evidenziato elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
- la Provincia del Sud Sardegna ha valutato positivamente la proposta progettuale, pur prendendo atto delle problematiche relative ai quantitativi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e da fuori regione. Ha quindi chiesto alla proponente di integrare la documentazione con il provvedimento provinciale di autorizzazione della modifica costruttiva degli argini dal 3° al 5° e che interesserà anche quelli in progetto;
- il Servizio T.A.T. ha chiesto alla proponente di valutare la coerenza dell'intervento con il nuovo



Piano delle Bonifiche (Delib.G.R. n. 8/74 del 2019), l'esplicitazione dei flussi di rifiuti che giustificano il volume di 286.000 m³, con particolare riferimento ai rifiuti extraregionali.

Successivamente alla conferenza sono pervenuti i seguenti:

- nota prot. n. 11235 del 27.3.2019 (prot. D.G.A. n. 6989 del 27.3.2019), con cui il Dipartimento A.R.P.A.S. di Carbonia Iglesias, chiede un insieme di integrazioni, tra cui: un P.M.A. dettagliato con indicatori ambientali di riferimento, coordinate dei punti di misura, frequenza e parametri controllati, precisando il formato per la trasmissione dei dati; in relazione all'impatto acustico il rilievo fonometrico delle condizioni ante operam (gestione ordinaria), e indica la cadenza dei controlli successivi (inizio ampliamento, quota intermedia, quota finale);
- nota prot. n. 12243 del 3.4.2019 (prot. D.G.A. n. 7578 del 4.4.2019) con cui il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale dichiara che l'area non è soggetta a vincolo paesaggistico, rappresentando altresì che nell'area (Serra Scirieddus e Monte Onixeddu) è presente una importante formazione di macchia evoluta, richiedendo l'incremento delle piantumazioni, anche in fase di esercizio, lungo gli argini.

Nella documentazione trasmessa, inoltre, la proponente afferma che alla data del 1.1.2019 la volumetria residua, già autorizzata, è di circa 450.000 m³, e aggiorna la previsione dei conferimenti, pari a circa 140.000 m³/anno, così suddivisi: 40.000 m³ di rifiuti da bonifica e 93.500 m³ di rifiuti provenienti da utenze diffuse, dei quali circa 50.000 m³ di rifiuti speciali pericolosi extra regionali. La vita utile della discarica, a seguito dell'ampliamento, scende pertanto da 6 a 4,5 anni (fino al 2023).

In merito ai rifiuti pericolosi extra regionali, la proponente non ha fornito informazioni sulla tipologia e sulla provenienza, mentre ha precisato che il volume dell'ampliamento, a loro dedicato, sarà destinato a rifiuti prodotti da utenze diffuse.

In seguito alla pubblicazione della documentazione trasmessa dalla proponente, sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 43309 del 3.12.2019 (Prot. D.G.A. n. 25131 di pari data), con cui il Dipartimento A.R.P.A.S. di Carbonia Iglesias comunica che nella documentazione integrativa sono state recepite le richieste di cui alla precedente nota n. 11235 del 27.3.2019, relative allo studio di impatto acustico e che l'Agenzia non ha ulteriori osservazioni in merito;
- nota prot. n. 39825 del 13.12.2019 (Prot. D.G.A. n. 26174 di pari data), con cui il Servizio del



Genio Civile di Cagliari ha comunicato di prendere atto della scomparsa di elementi idrici a seguito della realizzazione della discarica, a suo tempo autorizzata dall'autorità competente.

A seguito dell'esame della documentazione depositata spontaneamente dal proponente da maggio 2019 si sono svolti, tra il Servizio V.I.A. e il Servizio T.A.T., una serie di incontri, per analizzare le potenziali criticità legate alla futura gestione dei rifiuti speciali, con particolare riferimento ai conferimenti extra regionali. All'esito di detti confronti, il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 1575 del 24.1.2020, ha chiesto al Servizio T.A.T. un parere sul progetto rimodulato.

Il Servizio T.A.T. ha fornito il parere richiesto con nota prot. D.G.A. n. 8975 del 5.5.2020, di seguito sintetizzata:

"Comunica che si ritiene coerente con la pianificazione regionale l'abbancamento dei seguenti rifiuti:

- circa 100.000 m3 di rifiuti speciali prodotti dalla Portovesme S.r.l., in quanto derivanti da accordi commerciali finalizzati a consentire l'autonomia delle capacità di smaltimento di un "grande produttore" in coerenza con la sezione del Piano regionale dedicata ai rifiuti speciali;
- circa 3.000 m3 di rifiuti contenenti amianto da utenze diffuse sarde in quanto coerente con le previsioni della specifica sezione del Piano regionale;
- circa 30.000 m3 di rifiuti prodotti dal trattamento termico di rifiuti urbani e speciali presso il termovalorizzatore di Macchiareddu in quanto coerente con le previsioni di produzione, in particolare, della sezione del Piano regionale dedicata ai rifiuti urbani;
- circa 54.000 m3 di rifiuti speciali prodotti da utenze diffuse regionali, in quanto la sezione dei rifiuti speciali del piano regionale di gestione dei rifiuti limita a 150.000 m3 la dimensione di ciascun intervento di nuova realizzazione o ampliamento delle discariche per rifiuti speciali da utenze diffuse.

[...] Per quanto concerne la rimanente volumetria richiesta, ovvero circa 100.000 m3 (n.d.r. extraregionali), si ricorda che le previsioni della sezione dedicata ai rifiuti speciali del Piano regionale di gestione dei rifiuti, si riferiscono al soddisfacimento del fabbisogno regionale di smaltimento in discarica di rifiuti speciali da utenze diffuse e non hanno potuto tener conto di apporti di rifiuti extraregionali, al momento della redazione del Piano del tutto assenti. Nell'ambito della procedura di V.I.A., pertanto, il proponente dovrebbe fornire gli elementi per valutare la coerenza dell'abbancamento dei rifiuti extraregionali con la normativa di settore e con i principi che la



sostengono, recepiti anche dal citato Piano regionale, nonché motivare i conferimenti in Sardegna come soluzione dal minore impatto ambientale rispetto ad altre forme di gestione nel resto d'Italia. In particolare la documentazione esaminata non consente di individuare la provenienza e la natura dei rifiuti extraregionali né fornisce gli elementi per poter valutare se lo smaltimento dei citati rifiuti in Sardegna sia rispettoso della gerarchia comunitaria sulla gestione dei rifiuti e del principio di prossimità. In aggiunta, non vengono evidenziati i riferimenti per valutare la correttezza delle previsioni effettuate dalla società per determinare la volumetria complessiva oggetto di istanza. Ciò premesso si ritiene che la richiesta di ampliamento dei 100.000 m³ circa da dedicare ai rifiuti extraregionali, così come predisposta dalla Rivero s.r.l., non sia coerente con la normativa di settore".

L'Assessore continua riferendo che il Servizio V.I.A., tenuto conto delle risultanze istruttorie e preso atto del contenuto della nota del Servizio T.A.T., di concerto col medesimo Servizio, ha inviato al proponente (nota prot. D.G.A. n. 12664 del 30.6.2020) la seguente richiesta di integrazioni:

"a. al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze sul modello idrogeologico e sulle caratteristiche dei substrati nell'area di progetto, il proponente dovrà sintetizzare gli esiti dei controlli degli aspetti qualitativi e dei livelli freaticometrici sui piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee, dal periodo successivo alla conclusione del procedimento di V.I.A. per l'ampliamento (conclusosi nel 2011) ad oggi, integrando i dati del 2018 riportati nella documentazione trasmessa a maggio 2019 e provvedendo ad argomentare la natura dei superamenti di alcuni parametri risultante dalle suddette analisi;

b. in relazione al progetto di recupero:

- dovrà essere fornita una rappresentazione dello stato della discarica al termine dei lavori di recupero ambientale, che riporti il pattern delle piantumazioni sugli argini e sulla copertura, descritto nelle relazioni di progetto;
- il computo metrico dovrà essere aggiornato in conformità a quanto riportato nelle relazioni di progetto (numero delle specie rispetto al sesto d'impianto, volumi di terra, ecc.);
- dovranno essere descritti gli esiti del progetto di rinaturalizzazione del versante dell'argine ovest, di cui al punto 17 della Delib.G.R. n. 28/71 del 24.6.2011".

Inoltre, con la nota prot. D.G.A. n. 8975 del 5.5.2020, il Servizio T.A.T. ha comunicato che "[...] nell'ambito della procedura V.I.A. il proponente dovrebbe motivare i conferimenti in Sardegna come



soluzione di minore impatto ambientale rispetto ad altre forme di gestione nel resto d'Italia nonché fornire elementi per valutare la coerenza con la normativa di settore e con i principi che la sostengono, recepiti nel Piano regionale. In particolare la documentazione esaminata non consente di individuare la provenienza e la natura dei rifiuti extraregionali né fornisce gli elementi per poter valutare se lo smaltimento dei citati rifiuti in Sardegna sia rispettoso della gerarchia comunitaria sulla gestione dei rifiuti e del principio di prossimità. In aggiunta non vengono evidenziati i riferimenti per valutare la correttezza delle previsioni effettuate dalla società per motivare la volumetria complessiva oggetto dell'istanza. Ciò premesso si ritiene che la richiesta di ampliamento [...] da dedicare ai rifiuti extraregionali, come predisposta dalla Rivero, non sia coerente con la normativa di settore.

Al fine di supportare l'analisi di coerenza sopra citata, si rende necessario integrare l'analisi costi-benefici nella parte dell'analisi di contesto con l'analisi di mercato redatta al fine di predisporre l'istanza, in modo da poter verificare il rispetto degli articoli n. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), n. 182 (Smaltimento dei rifiuti), n. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità). In particolare la documentazione dovrà:

1. evidenziare le tipologie di rifiuti speciali extraregionali e la relativa provenienza;
2. dimostrare l'impossibilità tecnica ed economica di esperire operazioni di recupero sui citati rifiuti (comprese l'assenza di impianti di recupero nelle regioni di provenienza dei rifiuti o in quelle contermini e in subordine in Sardegna, nonché le tariffe praticate dagli impianti di recupero ubicati nei medesimi territori);
3. contenere l'analisi dei volumi residui nelle discariche delle regioni di provenienza dei rifiuti speciali, o in quelle contermini; qualora tali volumi siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno della regione di provenienza tali analisi dovrà essere corredata dalle motivazioni che determinano l'uscita dei rifiuti da quel territorio, comprese le eventuali differenze fra le tariffe praticate in Sardegna e quelle in vigore nelle regioni di provenienza o in quelle contermini".

Il proponente, in data 8.7.2020 (prot. D.G.A. n. 13296 di pari data), ha trasmesso una relazione nella quale sono stati debitamente riscontrati i punti a. e b. di cui sopra e nella quale sono stati ulteriormente aggiornati i dati relativi alle previsioni sui conferimenti, dai quali risulta, in particolare, che la vita utile della discarica, con l'ampliamento in progetto, si riduce a 1,5÷2 anni.

La volumetria residua indicata, valutata alla data del 1.1.2019, è pari a 400.000 m³ e nella relazione si afferma che si prevede l'esaurimento dei volumi autorizzati a gennaio 2021 da cui risulta che in



circa 2,5 anni (dal luglio 2018) nella discarica della proponente sono stati smaltiti e si prevede lo smaltimento di circa 500.000 m³ di rifiuti. Tale andamento si pone in netto contrasto con i principi che sottendono la normativa sulla gestione dei rifiuti, finalizzati a minimizzare i conferimenti a discarica.

Negli anni successivi, la proponente indica un volume annuo in ingresso alla discarica pari a circa 230.000 m³/anno (per il biennio 2021÷2022), di cui circa 137.000 m³/anno provenienti da utenze diffuse (100.000 m³/anno di provenienza extra regionale) e 95.000 m³/anno (per il biennio 2021÷2022) da bonifiche (dei quali 10.000 m³/anno di provenienza extra regionale).

In merito al progetto di ampliamento, l'Assessore fa rilevare che da maggio 2019 (deposito della documentazione integrativa volontaria) a luglio 2020 (deposito delle integrazioni richieste), la previsione di conferimenti annuali di rifiuti extra regionali è più che raddoppiata, passando da 50.000 m³ (rifiuti speciali pericolosi da utenze diffuse) a 110.000 m³ (100.000 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da utenze diffuse e 10.000 m³ da bonifiche).

In merito alla richiesta di integrazioni il proponente non ha indicato le provenienze dei rifiuti extra regionali, come richiesto dal Servizio V.I.A. (punto 1 della richiesta di integrazioni), allegando le lettere di tre delle Società clienti della discarica Rivero, nelle quali sono riportate dichiarazioni, relative ai CER, e alla impossibilità di effettuare su di essi operazioni di recupero (punto 2) mentre non è stato fornito alcun chiarimento, sulle tariffe (punti 2 e 3). Non sono infine presenti le informazioni richieste, relativamente all'analisi dei volumi residui nelle regioni di produzione dei rifiuti conferiti nella discarica Rivero (punto 3).

L'Assessore informa quindi che il Servizio V.I.A., preso atto dell'incompletezza della documentazione rispetto alle richieste, ha inviato al proponente, informando tutti gli Enti, una comunicazione (prot. D. G.A. n. 15478 del 3.8.2020) con la quale ha chiesto il completamento delle informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della nota prot. D.G.A. n. 12664 del 30.6.2020.

Il proponente ha riscontrato detta comunicazione in data 5.8.2020, inviando una nota (prot. D.G.A. n. 15725 del 5.8.2020), priva tuttavia dei chiarimenti già richiesti e di qualunque informazione aggiuntiva, con la motivazione che la Società non è in grado di prevedere "nei prossimi anni" quali potrebbero essere i fornitori di rifiuti, le regioni di provenienza degli stessi nonché i costi dello smaltimento.

L'Assessore ritiene opportuno riportare alcune considerazioni tratte dall'istruttoria del Servizio V.I.A., rilevanti per il procedimento:



- la realizzazione di una discarica presuppone l'introduzione nel territorio di un elemento di vulnerabilità dovuto alla lunga durata delle fasi di gestione e post gestione, alla impossibilità di verificare in tempo reale la perfetta tenuta dei sistemi di confinamento (con i rischi associati a carico del sottosuolo e delle acque sotterranee) e alla difficoltà di attuare azioni dirette per la risoluzione di eventuali problematiche legate all'ammaloramento di tali sistemi, da cui spesso consegue la trasformazione delle aree interessate in siti contaminati. Questi elementi acquistano maggiore rilevanza nel caso dei rifiuti pericolosi;
- il consumo di volumetrie risultante dall'evoluzione dei conferimenti nella discarica in esame presuppone nuove richieste di ampliamento o di realizzazione di un nuovo impianto da parte del proponente, vista la breve durata attesa per la vita utile dell'ampliamento in esame, in assoluta dissonanza rispetto agli orizzonti normalmente osservati per le discariche di questo tipo nel territorio regionale. La prospettiva di flussi così consistenti, non legati (per quanto è dato sapere) a eventi di rilevanza nazionale quali l'esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza/strategicità, pone un problema di sostenibilità a lungo termine: anche a fronte della mancanza di altre prospettive di sviluppo industriale non appare corretto destinare parti di territorio alla collocazione di discariche di rifiuti speciali, anche pericolosi, con volumetrie complessivamente così elevate e destinate a un così rapido consumo (si potrebbe completare una discarica di 1.000.000 m³ in meno di cinque anni, con rifiuti prodotti prevalentemente fuori dal territorio regionale).

È opportuno richiamare, a tale proposito, il principio di prossimità di cui al comma 1b dell'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che si applica allo smaltimento dei rifiuti (di tutti i rifiuti, senza ulteriore specificazione) e che stabilisce quanto segue:

"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

[...]

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti".



Nel comma riportato sopra si fa riferimento anche al contesto geografico, quale elemento di rilevanza da considerare per minimizzare i movimenti dei rifiuti: a tale proposito si richiama l'attenzione sulla condizione di insularità e sulla distanza della Sardegna dal resto della penisola, elemento che richiede una riflessione particolare rispetto ad altri contesti, privi di tali connotazioni. Proprio per questo la pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali ha avuto, quale obiettivo, quello di definire nella maniera più precisa possibile, i fabbisogni di volumetria derivanti dalle attività industriali della regione, orientando, al contempo, la gestione dei rifiuti verso la massimizzazione delle attività di recupero.

A questo riguardo, e con riferimento anche all'analisi costi-benefici, nonostante le reiterate richieste del Servizio V.I.A. e del Servizio T.A.T., la proponente non ha fornito gli elementi che dimostrino la sostenibilità dell'iniziativa a fronte della possibilità (cfr. Rapporto ISPRA – 2020) di conferire i rifiuti di provenienza extraregionale in altre discariche, di caratteristiche analoghe a quella in esame, presenti sul territorio nazionale, e più vicine ai luoghi di produzione dei rifiuti che dovrebbero essere smaltiti nell'impianto della proponente. L'assenza di detti elementi non consente sia di svolgere una esaustiva valutazione delle esternalità e dunque dei costi ambientali associati alla proposta progettuale in esame, che di verificarne la coerenza col dettato normativo sul rispetto del principio di prossimità dell'impianto di smaltimento rispetto ai siti di produzione dei rifiuti extraregionali.

Continua l'Assessore riferendo che il Servizio T.A.T. ha trasmesso un nuovo parere (prot. D.G.A. n. 22070 del 3.11.2020), di seguito riportato:

"Con riferimento alla corrispondenza precedentemente intercorsa nonché, in particolare, alle integrazioni (prot. Roverso 100/20) di cui il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato la pubblicazione con nota 14029 del 15.7.2020, e alla nota di protocollo 108/2020 con la quale la Roverso S.p.a. ha riscontrato la richiesta di integrazioni del medesimo servizio 15478 del 3.8.2020, si fa presente quanto segue.

In merito alle nuove stime dei conferimenti, sostanzialmente la società proponente richiede la sopraelevazione di 286.000 m3 al fine di:

- recuperare le volumetrie già autorizzate e utilizzate (pari a circa 40.000 m3) per lo smaltimento di rifiuti prodotti dalla Portovesme s.r.l. nel periodo in cui la discarica di servizio di Genna Luas era esaurita, contribuendo a scongiurare la fermata dell'impianto produttivo; non risulta più necessario (essendo entrata in funzione la discarica in conto proprio di Genna Luas 2) dedicare ulteriori 100.000 m3 circa allo stesso scopo;



- pianificare la commercializzazione delle volumetrie residue nel medio periodo, sulla base di una netta ripresa del mercato dello smaltimento dei rifiuti.

Con le integrazioni la società proponente ha rettificato un precedente errore nel calcolo del volume residuo, ora indicato pari a 400.000 m³ e ha interamente aggiornato la stima dei volumi relativi ai conferimenti nel periodo 2019÷2025 relativamente ai rifiuti da bonifica e da utenze diffuse, ai rifiuti contenenti amianto e agli scarti provenienti dal termovalorizzatore della Tecnocasic S.p.a.

Sempre nelle integrazioni è possibile inoltre riscontrare che, diversamente da quanto precedentemente comunicato, il volume richiesto non è più destinato “unicamente a rifiuti derivanti da utenze diffuse” e che, pertanto, la richiesta di 286.000 m³ riguarda sia rifiuti da utenze diffuse sia rifiuti da bonifica.

Dato il momento in cui viene reso il presente parere le considerazioni che seguono si limitano alle stime relative al quinquennio 2021÷2025, tenendo anche conto che la società riferisce, al punto F della nota prot. 108/2020, che il volume attualmente disponibile si esaurirà all'inizio del 2021.

Inoltre, secondo le nuove stime del proponente, l'analisi di mercato evidenzia una produzione di rifiuti da bonifica nel periodo 2021÷2025 che la Riverso ritiene di poter intercettare in misura pari a 415.500 m³. Il calcolo di tale volume include anche la voce “varie extraregionali” per 10.000 m³ all'anno.

La Riverso ha inoltre rimodulato la richiesta dei volumi per rifiuti da altre utenze secondo il seguente schema:

- 29.500 m³/anno per rifiuti da utenze diffuse sarde dal 2021 al 2025;
- 6.900 m³/anno per rifiuti provenienti dal Tecnocasic dal 2021 al 2022;
- 100.000 m³/anno per rifiuti da utenze diffuse extraregionali dal 2021 al 2025;
- 1.000 m³/anno da rifiuti contenenti amianto dal 2021 al 2025;

per un totale di 137.400 m³/a e 130.500 m³/a nel primo biennio e nel successivo triennio rispettivamente.

Pertanto, elaborando le stime dei volumi riferite, si deduce che:

- dal 2021 al 2025 i conferimenti totali comporterebbero un consumo di circa 1.081.800 m³ (415.500 da bonifiche e 666.300 da altre utenze);
- sulla base dei conferimenti stimati (circa 216.000 m³/a in media) l'ampliamento richiesto



(286.000 m3), se autorizzato, consentirebbe da un anno a un anno e mezzo di vita della discarica.

Si ricorda che il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con la Delib.G.R. n. 50/17 del 21.12.2012, prescrive che "ciascuna nuova discarica, o ampliamento delle esistenti, per rifiuti speciali da utenze diffuse non potrà saturare con le proprie capacità di smaltimento più del 30% dell'intero fabbisogno stimato" dal piano stesso, pari a 500.000 metri cubi da ripartire sul territorio regionale. Pertanto l'ampliamento massimo concedibile per rifiuti da utenze diffuse risulta pari a 150.000 m3.

Conseguentemente, a parziale rettifica di quanto già comunicato con nota 8975 del 5.5.2020, si ritiene coerente con la pianificazione regionale l'abbancamento dei seguenti rifiuti:

- 150.000 m3 di rifiuti speciali prodotti da utenze diffuse regionali, che determina una durata degli abbancamenti pari a poco più di cinque anni sulla base delle quantità stimate per le utenze diffuse sarde (29.500 m3/a), cui si sommano ulteriori 40.000 m3 , sempre da destinare ad utenze diffuse regionali, pari alla volumetria utilizzata per consentire l'autonomia della capacità di smaltimento, in un periodo di emergenza dovuta al ritardo nell'approntamento della nuova discarica, di un "grande produttore",
- 5.000 m3 di rifiuti contenenti amianto da utenze diffuse sarde in quanto coerente con le previsioni della specifica sezione del Piano regionale e determinata sulla base della vita utile dell'ampliamento stimata al punto precedente (1.000 m3/a per una durata di 5 anni),
- 13.800 m3 di rifiuti prodotti dal trattamento termico di rifiuti urbani e speciali presso il termovalorizzatore di Macchiareddu in quanto coerente con le previsioni di produzione, in particolare, della sezione del Piano regionale dedicata ai rifiuti urbani (6.900 m3/a per 2 anni, 2021 e 2022, secondo quanto indicato dal proponente),
- 25.000 m3 di rifiuti prodotti da bonifiche regionali secondo quanto definito nel paragrafo 5.4 della sezione "Bonifica delle aree inquinate" del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvata con la Delib.G.R n. 8/74 del 19.2.2019 ("è fatta salva la possibilità di autorizzare ciascuna nuova discarica per rifiuti speciali da utenze diffuse, o ampliamento delle esistenti, ad abbancare circa 25.000 m3 di rifiuti derivanti da operazioni di bonifica ai fini di soddisfare fabbisogni locali di smaltimento"),



per un totale pari a 233.800 m3.

Si ribadisce che, al fine di poter variare, durante il futuro esercizio della discarica, le quantità di ogni singola tipologia di rifiuti di provenienza regionale, per consentire l'adeguamento dei conferimenti alle variazioni di mercato, trattandosi di modifica non sostanziale, il proponente dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio la modifica che intende effettuare, attendendo un nulla osta di conformità alla pianificazione regionale. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa anche all'Amministrazione provinciale e al Dipartimento A.R.P.A.S. territorialmente competenti.

Per quanto concerne la rimanente volumetria richiesta per arrivare al totale di 286.000 m3, ovvero circa 52.200 m3, si ribadisce che le previsioni della sezione dedicata ai rifiuti speciali del Piano regionale di gestione dei rifiuti si riferiscono al soddisfacimento del fabbisogno regionale di smaltimento in discarica di rifiuti speciali da utenze diffuse e non hanno potuto tenere conto di apporti di rifiuti extraregionali, al momento della redazione del Piano del tutto assenti. Inoltre il proponente non ha fornito elementi sufficienti a valutare gli impatti conseguenti ai trasferimenti di rifiuti da altre regioni alla Sardegna, elementi peraltro richiesti da codesto Servizio con le note n. 12664 del 30.6.2020 e 15478 del 3.8.2020.

A tale proposito si ricorda che, a pagina 30 della nota prot. 100/20, il proponente sostiene che “è altrettanto evidente che risulta onere del produttore verificare che il conferimento dei propri rifiuti nella discarica della Rivero sia la soluzione di minore impatto ambientale rispetto ad altre forme di gestione nel resto d'Italia nonché fornire elementi per valutare la coerenza con la normativa di settore e con i principi che la sostengono; l'impianto di smaltimento è il ricettore che deve unicamente verificare la smaltibilità del rifiuto in base alle norme che regolano i conferimenti in discarica e proporre le proprie condizioni commerciali, non effettuare un'indagine analitica presso il luogo di produzione del rifiuto per verificare se esistono nella zona impianti di recupero o di smaltimento alternativi al proprio, per rispettare il criterio di prossimità”.

Al riguardo si precisa che:

- il conferitore è vincolato al principio di specializzazione combinato al principio di prossimità, che sono alla base di qualunque atto normativo e pianificatorio in materia di gestione dei rifiuti speciali; nel caso delle discariche il principio di specializzazione non è dirimente poiché, se realizzata in conformità alle norme tecniche, una discarica per rifiuti non pericolosi è equivalente a un'altra dello stesso tipo: quindi il conferitore rimane vincolato unicamente al principio di prossimità e alla valutazione di tutti i costi, ivi inclusi quelli ambientali;



- l'indagine del mercato di produzione dei rifiuti destinati a smaltimento da parte del titolare dell'impianto di destinazione non è ovviamente effettuata al momento di ogni conferimento ma è invece necessaria in sede di presentazione dell'istanza poiché consente al titolare stesso di stimare la potenzialità richiesta e alla pubblica amministrazione di valutare gli impatti ambientali e di pianificare le necessità del territorio. A tale indicazione il proponente sembra rifarsi a pagina 35, dove afferma che "in sede "progettuale" si può solamente effettuare un'accurata "analisi di mercato" per verificare se la propria iniziativa, contemplante la realizzazione di un impianto di smaltimento di Z mc, è ragionevolmente supportata da un'esigenza di conferimenti per quantitativi ben superiori rispetto a Z mc (è altrettanto evidente che il proponente non può ipotizzare di potersi assicurare l'intero bacino d'utenza!)". Tuttavia il proponente non ha prodotto un'analisi di mercato contenente gli elementi utili allo svolgimento delle valutazioni di competenza nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in corso.

Conseguentemente il progetto originariamente sottoposto a procedura di V.I.A. conclusa nel 2011 aveva correttamente fatto riferimento esclusivamente ad un bacino regionale; ma, mutate le condizioni, un nuovo progetto in ampliamento avrebbe dovuto giustificare in modo adeguato l'esigenza di soddisfare fabbisogni extraregionali nel rispetto della normativa di settore, mentre le dichiarazioni dei conferitori prodotte dalla Rversò quasi nulla dicono sulle possibili alternative di trattamento/smaltimento più prossime ai luoghi di produzione.

Si evidenzia, a tale proposito, che sono stati esaminati gli elenchi a pagina 56 della citata nota Rversò (di prot. 100/20) che includono i conferimenti extraregionali del 2018, 2019 e parte 2020 e si è potuto dedurre che le regioni di provenienza sono prevalentemente la Lombardia e il Lazio. Dal Rapporto annuale sui rifiuti speciali I.S.P.R.A. 2020, relativo ai dati del 2018, si è rilevato che, almeno in quell'anno, in Lombardia esistevano una decina di discariche in conto terzi per rifiuti non pericolosi cui sono state conferite 617.338 t di rifiuti speciali non pericolosi e 161.456 t di rifiuti speciali pericolosi, nonché due discariche per rifiuti pericolosi cui sono state conferite 88.573 t di rifiuti speciali non pericolosi e 126.581 t di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre nel Lazio sono state conferite 104.833 t di rifiuti speciali non pericolosi a quattro discariche per rifiuti non pericolosi (di cui una in conto proprio) e 85.921 t di rifiuti non pericolosi all'unica discarica per rifiuti pericolosi autorizzata. Ciò testimonia l'esistenza di alternative allo smaltimento presso la discarica Rversò sulle quali si sarebbero dovute effettuare tutte le opportune valutazioni.



Si ritiene che il proponente non abbia fornito gli elementi per valutare la coerenza dell'abbanco dei rifiuti extraregionali con la normativa di settore e con i principi che la sostengono, recepiti anche dal citato Piano regionale, né motivato i conferimenti alla discarica di Carbonia come soluzione dal minore impatto ambientale rispetto ad altre forme di gestione nel resto d'Italia".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce, quindi, che il Servizio V.I.A.:

- tenuto conto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, della documentazione depositata dal proponente, dei contributi istruttori e pareri degli Enti coinvolti;
- ritenuto il quadro complessivo di informazioni adeguato per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente e delle relative misure di mitigazione,
- preso atto della volontà del proponente di non fornire le informazioni utili per valutare la compatibilità ambientale del progetto, che ha tra i suoi presupposti il rispetto della normativa vigente, e quindi del principio di prossimità,

ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni, da recepire in sede autorizzativa (A.I.A.):

1. la volumetria netta che potrà essere autorizzata è pari a 233.800 m³, costituita da rifiuti provenienti esclusivamente dal territorio regionale, e così ripartita:
 - 1.1 150.000 m³ di rifiuti speciali prodotti da utenze diffuse regionali, cui si sommano ulteriori 40.000 m³, sempre da destinare ad utenze diffuse regionali, pari alla volumetria utilizzata per consentire l'autonomia della capacità di smaltimento, in un periodo di emergenza dovuta al ritardo nell'approntamento della nuova discarica, di un "grande produttore";
 - 1.2 5.000 m³ di rifiuti contenenti amianto da utenze diffuse sarde;
 - 1.3 13.800 m³ di rifiuti prodotti dal trattamento termico di rifiuti urbani e speciali presso il termovalorizzatore di Macchiareddu;
 - 1.4 25.000 m³ di rifiuti prodotti da bonifiche regionali;
2. la gestione dovrà essere mirata a minimizzare la formazione del percolato, limitando



- l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica tramite la copertura delle aree non più oggetto di coltivazione, attraverso la messa in opera del capping (definitivo o provvisorio) o l'adozione di altri elementi di copertura che garantiscano l'isolamento dei rifiuti abbancati;
3. l'impermeabilizzazione dei fianchi degli argini in progetto e la copertura finale devono essere realizzati in conformità con quanto prescritto ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 121 del 3.9.2020;
 4. per prevenire la dispersione delle polveri:
 - 4.1 è vietato depositare rifiuti pulverulenti, o comunque soggetti all'erosione eolica, senza adeguati sistemi di contenimento, fisici o gestionali (uso di leganti/aggreganti, mantenimento di condizioni di umidità, e quant'altro riconducibile alle buone pratiche di conduzione delle discariche);
 - 4.2 si dovrà procedere alla bagnatura degli strati di copertura dei rifiuti, dei versanti, delle piste e di tutte le zone non impermeabilizzate presenti all'interno dell'impianto;
 5. in merito alla gestione delle acque meteoriche, da svolgersi secondo quanto previsto dal progetto e in coerenza con la Delib.G.R. 69/25 del 2008:
 - 5.1 le acque meteoriche che intercettano la superficie della discarica in coltivazione dovranno confluire per intero nella rete di captazione del percolato, fino alla realizzazione della chiusura, dopo di che potranno essere allontanate dopo un trattamento di sedimentazione, da svolgere sino al raggiungimento dei livelli qualitativi di cui alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 5.2 dopo la completa rivegetazione del suolo, che dovrà essere verificata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 3.9.2020, le acque potranno essere allontanate verso i compluvi naturali;
 6. in relazione all'intervento di recupero ambientale e paesaggistico della discarica:
 - 6.1 gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere supportati da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, coerentemente con le caratteristiche funzionali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno essere effettuate in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias, il quale dovrà essere preventivamente contattato;



- 6.2 per quanto riguarda le specie che verranno piantumate, si raccomanda l'esclusivo utilizzo di essenze autoctone e locali, coerenti con il contesto;
- 6.3 per almeno cinque anni dalle piantumazioni si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, con particolare riferimento alle irrigazioni di soccorso;
- 6.4 dovrà essere garantita anche l'irrigazione della componente erbacea qualora venga seminata nei periodi secchi;
- 6.5 qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno essere attuati gli opportuni interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze al fine di garantire il raggiungimento dello stato di progetto in termini di densità degli individui;
7. in merito al versante dell'argine ovest, caratterizzato da fenomeni erosivi, dovranno essere messi in atto gli interventi descritti nelle integrazioni di luglio 2020, compreso il monitoraggio, le cure manutentive con sostituzione delle fallanze per gli arbusti, il reiterno delle operazioni di inerbimento;
8. vista la presenza di macchia mediterranea evoluta, si dovranno incrementare le componenti vegetazionali sui previsti argini anche in fase di esercizio, per avere la continuità visuale della macchia a monte, verso lo skyline di Monte Onixeddu, in modo tale da migliorare la qualità paesaggistica generale del compendio industriale;
9. dovrà essere previsto il periodico campionamento dei rifiuti in ingresso alla discarica, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, le cui modalità tecnico-operative dovranno essere definite di concerto con il Dipartimento Sulcis dell'A.R.P.A.S. e la Provincia Sud Sardegna. I risultati delle analisi sui rifiuti dovranno essere inviati anche al Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (T.A.T.);
10. qualsiasi intervento in variante, rispetto al progetto agli atti del procedimento, dovrà essere preventivamente sottoposto al parere del Servizio V.I.A., che dovrà valutarne la significatività in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 6 lett. b) e dall'art. 9 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di esprimere un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Ampliamento per sopraelevazione (6° e 7° argine) della discarica in esercizio per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in località Serra Scirieddus nel comune di Carbonia (Sud Sardegna)", proposto dalla Società Rivero S.r.l.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento relativo al progetto denominato "Ampliamento per sopraelevazione (6° e 7° argine) della discarica in esercizio per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in località Serra Scirieddus nel comune di Carbonia (Sud Sardegna)", proposto dalla Società Riverso S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, la Provincia Sud Sardegna, l'A.R.P.A.S. – Dipartimento Sulcis, il C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale e il Comune di Carbonia;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. In caso di modifiche progettuali o di rinnovo della concessione, il proponente dovrà verificare presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda